12037/14

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

NICOLA MILO

- Presidente -

GIORGIO FIDELBO

- Consigliere -

GIACOMO PAOLONI

-Consigliere -

PIERLUIGI DI STEFANO

Rel. - Consigliere -

BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA

ha pronunciato la seguente

- Consigliere -

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 1/2014 del 22/1/2014 della CORTE DI APPELLO DI TORINO

visti gli atti, i'ordinanza ed il ricorso

· ~

Udita la relazione fatta dai Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VITO D'AMBROSIO che ha chiesto il rigetto del ricorso

Udito il difensore avv.

che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

La Corte di Appeilo di Torino con sentenza del 22 gennalo 2014 ha disposto la in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 19 dicembre 2013 dal giudice istruttore del Tribunale di Ieper.

Ii mandato era basato sul mandato di arresto in absentia emesso dalla medesima autorità giudiziaria il 18 dicembre 2013 per il reato di cui all'articolo 432 del codice penaie beiga con la accusa della seguente condotta tenuta dai 15 marzo 2013:

🚅, quale madre di 🐍 di anni 16 e / 14, aveva omologato un accordo presso il Tribunale dei minori con l'ex marito che prevedeva un diritto di visita delle figlie da parte del padre ogni 14 giorni, dal venerdi alia domenica. La ricorrente aveva successivamente richiesto i' autorizzazione a trasferirsi in Italia ma tale richiesta era stata rigettata in primo ed in secondo grado dalla AG competente per i minorenni. Ciononostante, il 15 marzo 2013 la



Udienza camerale del 12/3/2014

SENTENZA N. 520

REGISTRO **GENERALE**

N. 7582/2014

era trasferita in Italia con le minori per cui, da tale data, non aveva "consegnato" le figlie al padre nelle occasioni prescritte e le aveva trattenute illegalmente ai di fuori del Belgio, non rispettando la decisione dei giudici dei minori. Il mandato affermava la necessità dell'arresto per motivi di pubblica sicurezza atteso che la donna non rendeva possibile al padre conoscere il luogo di residenza delle bambine, non aveva residenza o domicillo noti e, quindi, vi erano Indizi che si nascondesse o fosse in fuga.

Il m.a.e. era eseguito nel luogo di residenza ufficiale di fine, in Riamo per la considerazione di figlia, regolarmente frequentanti la scuola locale, ed il fidanzato convivente.

La Corte di Appelio, valutate le ragioni della difesa, riteneva che vi fossero i presupposti per la consegna, escludeva la violazione dell'art. 8 della CEDU non essendovi alcuna ingerenza inglustificata della vita privata e familiare della donna, rilevava che non risultava violato alcun diritto delle minori in quanto per loro non era affatto previsto il rientro in Belgio ed erano state provvisoriamente affidate ai fidanzato convivente della ricorrente. Escludeva, pol, che si fosse in presenza di un reato commesso in parte in Italia rilevando che il fatto contestato, secondo la legge italiana, rientra nella disciplina di cui all'articolo 574 bis cod. pen., che non è un reato permanente bensì ad effetti permanenti.

propone ricorso a mezzo del difensore.

Con primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in assenza di qualsiasi giudizio di bilanciamento tra l'interesse del ricorrente a restare in Italia e l'interesse dell'autorità richiedente al trasferimento in quel paese. Desume tale regola dalla necessità imposta dalla specifica disciplina della decisione quadro sul Mae dei rispetto della Cedu. Ciò imporrebbe una necessaria previa valutazione di opportunità e di rispetto dei diritti fondamentali per disporre la consegna in base a m.a.e..

Nel caso di specie, in particolare, risulta violato il diritto alla famiglia di cui agli articoli 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e 8 della Cedu.

La difesa rileva come emerga pacificamente dagli atti la formazione di una famigila, insediata nel citato comune, essendosi creato il rapporto affettivo tra le figlie ed il fidanzato convivente della madre, tanto che le ragazze sono restate a lui affidate. Tale famiglia di fatto rientra nell'ambito della protezione garantita dalla citate norme sovranazionali.

In via subordinata chiede il rinvio pregludiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in quanto la norma italiana di recepimento della decisione quadro del m.a.e., secondo la interpretazione data dal giudici di Torino, non tiene conto del rispetto dei diritti fondamentali sovranazionali nell'esecuzione del provvedimento.

In linea subordinata propone questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 18 lettera r) legge 69/2005 laddove non prevede il rifiuto di consegna del cittadino o dello straniero radicato in Italia nel caso di mandato di arresto processuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato in quanto la consegna non poteva essere disposta perché ricorre la ragione ostativa di cui alla lett. p) deil'art. 18 l. mae

La sentenza impugnata, pur non affrontando espressamente il tema della necessità di "doppia incriminazione" o meno ovvero di quale sia il reato corrispondente nell'ordinamento italiano a quello contestato dalla AG straniera, nella parte finale, nei rispondere a specifiche deduzioni deila difesa, rileva come il reato contesto dalla AG Belga corrisponda ai reato di cui all'art. 574 bis cod. pen..

Sul punto, però, la Corte di Appello afferma erroneamente che si tratta di un reato istantaneo con effetti permanenti.

Va considerato che, invece, si tratta di reato permanente, come affermato da questa Corte per i simili reati di cui agli art. 573 e 574 cod. pen., per cui si pone ii tema della commissione di parte della condotta in Italia.

E' indiscutibile che la condotta di sottrazione del minori era in atto al momento dell'ingresso in Italia, per cui ricorre la condizione della commissione di parte della condotta nel territorio nazionale, con conseguente necessaria applicabilità del divieto di consegna di cui alla lettera p) dell'art. 18 i. mae (se il mandato d'arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio ...)

La necessaria conseguenza è l'annuliamento senza rinvio con conseguente rifiuto della consegna e la immediata inefficacia della misura cautelare in applicazione,

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata non sussistendo le condizioni per la consegna allo Stato membro di emissione dei m.a.e.. Dichiara cessata la misura cauteiare dell'obblico di presentazione alla polizia giudiziaria imposto alla ricorrente r

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 comma 5° 1. 69 del 2005 e dell'art. 626 cod. proc. pen.

il Presidente

cola Milo

Roma così deciso il 12 marzo 2014

Il Consignere relatore

di Stefano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

1 3 MAR 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

ip G:UDIZIARIO